



## COMUNE DI BRISSAGO

### ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI

---

#### IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati gli artt. 107, 145 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e l'art. 23 del relativo Regolamento di applicazione, il Regolamento comunale del 28 marzo 2017, le norme federali e cantonali in materia di protezione dell'ambiente e contro i rumori,

#### ORDINA

##### CAPITOLO 1

##### **Norme generali**

##### **Art. 1**

Scopo

La presente ordinanza si prefigge lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

##### **Art. 2**

Principio

<sup>1</sup> Sul territorio giurisdizionale del Comune di Brissago sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico, in particolare i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile, suscettibile di turbare il riposo o la tranquillità degli abitanti e degli ospiti, proveniente dalle pubbliche vie e piazze, come pure dalla proprietà privata o in vicinanza dell'abitato.

<sup>2</sup> Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

##### **Art. 3<sup>2</sup>**

Quiete notturna e pausa  
pomeridiana

<sup>1</sup> È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.30.

<sup>2</sup> È vietata in particolare l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.30, tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure al sabato prima delle ore 09.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.30 e dopo le ore 18.00.

<sup>3</sup> Il Municipio, in caso di comprovata necessità e ponderati gli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

<sup>4</sup> Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

- Art. 4**
- Domenica e giorni festivi**
- <sup>1</sup> La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.
- <sup>2</sup> In casi particolari il Municipio, ponderati i vari interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.
- Art. 5**
- Industria, artigianato e commercio**
- <sup>1</sup> Nei lavori e nell'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e altri dispositivi di ogni genere devono essere adottati tutti i miglioramenti e gli accorgimenti che la tecnica più recente può offrire. Se gli stessi non sono possibili o se la loro adozione non può essere ragionevolmente pretesa, il rumore deve essere ridotto nella misura massima possibile e reso sopportabile in altro modo, limitando ad esempio i lavori a determinati periodi di tempo o eseguendoli a più riprese, oppure trasferendoli in luoghi discosti dalle zone abitate o più adatti. Nei casi gravi la fonte di rumore dovrà essere eliminata.
- <sup>2</sup> È vietato eseguire lavori all'aperto tramite l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumori eccessivi; tali lavori rumorosi possono essere eseguiti unicamente all'interno di locali di cui siano chiuse porte e finestre.
- <sup>3</sup> In casi particolari il Municipio, ponderati i vari interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.
- Art. 6**
- Lavori agricoli e di giardinaggio**
- <sup>1</sup> Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
- <sup>2</sup> La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00, e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00.
- <sup>3</sup> Il Municipio può accordare deroghe nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.
- Art. 7**
- Lavori edili**
- <sup>1</sup> Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va osservato in prossimità degli ospedali, delle case anziani, delle scuole (durante le lezioni), delle chiese e del cimitero (durante le funzioni).
- <sup>2</sup> Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando

- l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono sussidiariamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
  - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati, affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
  - d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
  - e) lo sparo di mine può essere autorizzato, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
  - f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore;

<sup>3</sup> L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è permessa nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00.

<sup>4</sup> Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola decretato dalle autorità cantonali competenti, è consentito anticipare l'inizio lavori all'aperto alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie del Municipio.

<sup>4</sup> Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti norme. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei a ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura contravvenzionale.

<sup>5</sup> In casi particolari il Municipio, ponderati i vari interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

## **Art. 8**

### **Locali sensibili al rumore**

<sup>1</sup> I locali sensibili al rumore (destinati all'abitazione e al lavoro) devono essere convenientemente isolati acusticamente conformemente alle norme dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986.

<sup>2</sup> I laboratori, le aziende, le industrie, i depositi che generano molestie possono essere insediati sul territorio giurisdizionale del Comune solo nelle apposite zone previste dal Piano Regolatore e se rispettano le norme della presente Ordinanza.

<sup>3</sup> Per attività esistenti il Municipio può ordinare misure idonee a ridurre gli inconvenienti nella misura massima possibile.

## **Art. 11**

### **Esercizi pubblici**

<sup>1</sup> Gli esercizi pubblici, le sale d'intrattenimento, i cinema, i teatri ed i loro utenti non devono disturbare gli inquilini all'interno degli stabili in cui sono ubicati ed il vicinato.

<sup>2</sup> Il Municipio, d'ufficio o su denuncia da parte di terzi, ordina gli opportuni provvedimenti gestionali volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno ed esterno, o in caso di inadempimento, la chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.

Apparecchi per la  
riproduzione del suono

### Art. 12

<sup>1</sup> Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti normali, tali da non disturbare terzi. Resta riservato l'art. 13 della presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'uso degli apparecchi di riproduzione del suono è di regola vietato nei luoghi pubblici quali strade, piazze, giardini, parchi, ecc. All'interno e in vicinanza dell'abitato è di regola vietato l'uso all'aperto di altoparlanti che rechino disturbo al vicinato.

<sup>3</sup> Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

<sup>4</sup> Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

<sup>5</sup> In casi particolari il Municipio, ponderati i vari interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

### Art. 13

Manifestazioni pubbliche e  
feste

<sup>1</sup> L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

<sup>2</sup> Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda di autorizzazione della manifestazione.

<sup>3</sup> L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è in principio ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

<sup>4</sup> La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno due settimane prima dell'evento.

### Art. 14

Giochi all'aperto e attività  
sportive

<sup>1</sup> La pratica di giochi all'aperto e delle attività sportive all'aperto è di regola permessa dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

<sup>2</sup> Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, concedere delle deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

<sup>3</sup> I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

### Art. 15

Fuochi d'artificio, petardi,  
ecc.

<sup>1</sup> L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup> Deroche al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati nel rispetto della vigente legislazione federale e cantonale.

### Art. 16

Animali

<sup>1</sup> I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi.

<sup>2</sup> In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venire impartito dal Comandante della polizia comunale o da un suo sostituto.

**Lavori domestici****Art. 17**

<sup>1</sup> Nell'esecuzione di lavori domestici è necessario aver riguardo per i coinquilini ed il vicinato.

<sup>2</sup> L'esecuzione di lavori domestici è ammessa nei limiti previsti dall'art. 3 della presente Ordinanza.

2 In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venire impartito dal Comandante della polizia comunale o da un suo sostituto.

**Art. 18****Veicoli a motore**

<sup>1</sup> L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le ore 08.00.

<sup>2</sup> È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento, riscaldare inutilmente e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.

<sup>3</sup> Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

**Art. 19<sup>12</sup>****Elicotteri – voli commerciali**

<sup>1</sup> L'impiego di elicotteri per il trasporto di materiali con atterraggi esterni nella zona densamente popolata soggiace alla preventiva autorizzazione del Municipio.

<sup>2</sup> La richiesta deve essere inoltrata almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per i voli tramite il modulo ufficiale scaricabile sul sito internet del Comune.

<sup>3</sup> Per motivi di sicurezza e di lotta contro il rumore, il rilascio dell'autorizzazione soggiace alle seguenti condizioni:

- a) l'autorizzazione può essere rifiutata, nei casi in cui il trasporto possa ragionevolmente essere eseguito con altri mezzi (autocarri, gru, ecc.);
- b) i voli possono essere autorizzati nei seguenti orari e giorni:

Periodo 01.10 – 31.05	Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì	09.00 – 12.00
Periodo 01.06 – 30.09	Lunedì, mercoledì, giovedì	14.00 – 16.00

- c) le autorizzazioni sono rilasciate in funzione dell'occupazione dello spazio aereo e delle aree di atterraggio, ritenuto che le richieste sono evase secondo l'ordine di entrata;
- d) i voli sono in principio esclusi nei giorni festivi e nei seguenti periodi: dal 15 dicembre al 7 gennaio, sette giorni dopo Pasqua, dal 15 luglio al 31 agosto;
- e) i pacchetti di rotazione (durata del volo) non potranno superare un'ora;
- f) i punti di carico e di scarico devono in principio essere il più vicino possibile tra loro, tenendo conto degli accessi stradali ubicati nelle immediate vicinanze.

<sup>4</sup> In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Municipio, ponderati i vari interessi, può rilasciare autorizzazioni in deroga a quanto sancito ai precedenti capoversi.

<sup>5</sup> Per la zona ai Monti il Municipio può applicare norme meno restrittive, rilasciando in particolare autorizzazioni in un numero superiore rispetto al massimo giornaliero e/o settimanale consentito.

<sup>6</sup> Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale in materia.

### **Art. 20**

Manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori di areodromi

<sup>1</sup> Le manifestazioni aeronautiche ai sensi dell'art. 15 del Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (DEel) soggiacciono alla preventiva autorizzazione del Municipio.

<sup>2</sup> La richiesta deve essere inoltrata almeno quindici giorni prima del previsto volo o della programmata manifestazione tramite il modulo ufficiale scaricabile sul sito internet del Comune.

### **Art. 22**

Sirene e impianti d'allarme

<sup>1</sup> È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'officina, dal cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

<sup>2</sup> Per gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in cicli di al massimo 30 secondi.

<sup>3</sup> Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

### **Art. 23**

Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa sino a CHF 10'000.00 secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss LOC.

### **Art. 24**

Provvedimenti

<sup>1</sup> Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

<sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

<sup>3</sup> È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

	<b>Art. 25</b>
<b>Abrogazione</b>	La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti del 23 maggio 2006.
	<b>Art. 26</b>
<b>Entrata in vigore</b>	La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

(R. Ponti)

Il Segretario

(Avv. G. Cotti)

Risoluzione municipale n. 3722 del 17 settembre 2018.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 19.09.2018 e il 19.10.2018.

<sup>1</sup>Articolo modificato con ris.mun.no. 4467 del 29 aprile 2019. Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 03.05.2019 e il 02.06.2019.

<sup>2</sup>Articoli modificati con ris. mun. no. 2613 del 12.06.2023. Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 13.06.2023 e il 13.07.2023.